

n. 1864 /R.G. 2016

TRIBUNALE DI TREVISO
- controversie in materia di lavoro e previdenza -

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso;
- esaminati gli atti e i documenti;
- visto l'art. 415 c.p.c.;
- ritenuto

che, appare opportuna l'estensione del contraddittorio a tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie quali potenziali controinteressati rispetto alla richiesta di assegnazione all'ambito territoriale preferito dalla parte ricorrente ;

FISSA

l'udienza del 16.7.2017 ad ore 13,00 per la comparizione personale delle parti e per la discussione;

DISPONE

che il ricorso e questo decreto siano notificati, a cura della parte ricorrente, entro il 16.10.2017 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ambito Territoriale Provinciale (ATP) di Treviso e Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto e che lo stesso unitamente al presente decreto venga pubblicato nel sito del MIUR entro il termine del 16.7.2017

Treviso, li 22.12.2016

Il Giudice
dott. Massimo Galli

Depositato in Cancelleria

il 28 DIC 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Michele MARSALA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ELISA DI MATTEA cod. fiscale DMTLSE79S54G371C
procuratore domiciliatario di CARMELA TRIGILIO
cod. fiscale/partita iva TRGCML75L56C351H

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del decreto di fissazione udienza è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico Paternò, Il 03/01/2017

Firmato digitalmente da ELISA DI MATTEA

STUDIO LEGALE
Via G.B. Nicolosi, 24 Paternò
Tel. - Fax. 095/858242
Cell. 349.5676475/340.3965549

Avv. Maria Carmela Di Mattea
Avv. Chiara Patanè

Avv. Elisa Di Mattea

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale

richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Per: la sig.ra **Trigilio Carmela** nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], Via A. [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Di Mattea e Chiara Patanè (C.F. [REDACTED], PEC avvelisadimattea@pec.ordineavvocaticatania.it) e Chiara Patanè (C.F. [REDACTED], PEC avv.chiarapatane@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio in Paternò (CT), via G.B. Nicolosi n. 24, è elettivamente domiciliata come da procura in calce al presente atto;

contro

- **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Venezia, S. Marco n. 63, VE 30124;
- **USR SICILIA - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Fattori n. 60, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Venezia, S. Marco n. 63, VE 30124;
- **USR VENETO - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Veneto** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia, Riva de Biasio S. Croce 1299, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Venezia, S. Marco n. 63, VE 30124;

e nei confronti di

tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell'8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente assegnati a tutti gli ambiti territoriali della regione Sicilia.

per il riconoscimento



del diritto della ricorrente all'assegnazione nell'ambito Sicilia 0007, o altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017 presentata ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016; e per la condanna dell'amministrazione a provvedere a tale assegnazione.

Si premette in

FATTO

La sig.ra Trigilio è una docente della scuola primaria che ha preso parte al Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015, attuato con il D.M. 767/2015 (cd. Buona scuola) ed ha ottenuto l'immissione in ruolo con stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR nella fase C del predetto piano.

La ricorrente proviene dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di scuola primaria della Regione Sicilia, Provincia di Catania.

All'esito delle procedure assunzionali della cd. Buona Scuola, in data 10.11.2015, il Ministero ha notificato alla docente la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. c, della legge n. 107/2015 con assegnazione della sede di lavoro su posto comune nell'ambito territoriale del Veneto, prov. Belluno; la ricorrente ha accettato la predetta proposta (cfr. **all. 1**) e, conseguentemente, si è proceduto al perfezionamento della medesima (**all. 2**).

In data 01.12.2015, dunque, la sig.ra Trigilio ha stipulato con la P.A. odierna resistente il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR, Ufficio scolastico regionale per il Veneto (cfr. **all. 3**) prendendo servizio presso l'I.C. 2 di Belluno.

Nel maggio 2016, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016, la docente ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale in riferimento all'anno scolastico 2016/2017, profilo professionale docente di scuola primaria proveniente da GAE (**all. 4**).

La ricorrente, come prescritto dalla normativa vigente, ha indicato a) gli anni di pre-ruolo; b) la propria situazione familiare: la sig.ra Trigilio è madre di due figli, uno di otto ed uno di undici anni; c) l'ordine di preferenza dei vari ambiti territoriali predisposti a livello nazionale concorrendo esclusivamente per il posto comune.

Nello specifico, la docente ha indicato nelle prime cinque preferenze alcuni ambiti territoriali della Regione Sicilia, prov. Catania, (nello specifico, e secondo questo ordine: ambiti territoriali Sicilia 0007, 0006, 0008, 0009, 0010).

Successivamente, invece, la stessa ha indicato, le altre province siciliane nel seguente ordine: Ragusa, Messina, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Palermo e Trapani.



Solo dopo aver espresso la preferenza in favore di tutti gli ambiti territoriali presenti in tali province siciliane, la sig.ra Trigilio ha indicato la provincia di Treviso, alla quale è stata assegnata all'esito della procedura di mobilità (**all. 5**).

Dunque, alla ricorrente è stata assegnato l'ambito VENETO 0012, Provincia di Treviso, indicata soltanto quale quattordicesima (14) preferenza. In teoria ciò dovrebbe essere la conseguenza della mancanza e/o esaurimento dei posti disponibili in tutte le precedenti sedi indicate nell'ordine di preferenza dalla docente, *in primis* gli ambiti territoriali della Sicilia suindicati. Ed invece, non è andata così.

Va, difatti, evidenziato che la ricorrente ha preso parte alla suddetta procedura di mobilità rientrando nella cd. fase C, in quanto docente assunta nella fase C del piano assunzionale della cd. Buona scuola proveniente dalle Graduatorie ad esaurimento.

Nell'ambito di tale procedura di mobilità, tuttavia, la stessa è stata "scavalcata" da docenti rientrati nell'ultima fase della procedura in oggetto, cioè nella fase D, essendo stati assegnati ad alcuni docenti rientrati in tale fase ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze dalla sig.ra Trigilio nella propria domanda di mobilità.

In particolare, nonostante il chiaro disposto delle regole della procedura di mobilità in esame, sancite dal C.C.N.I. 8 aprile 2016, dall'analisi degli elenchi di mobilità allegati, emerge che di fatto docenti rientrati nella cd. fase D - successiva alla fase C a cui ha preso parte la ricorrente - hanno ottenuto l'assegnazione di una sede di servizio negli Ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati in domanda dalla ricorrente tra le prime preferenze, e comunque come ambiti prioritari rispetto a quello alla medesima assegnatole.

Ne consegue l'evidente violazione da parte dell'amministrazione dei criteri di redazione imposti dalla disciplina vigente, nonché dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Si precisa che la docente Trigilio non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nonostante abbia presentato la relativa domanda (**all. 6**) per chiedere di esser assegnata seppur provvisoriamente ad uno degli istituti presenti presso la provincia di Catania, essendo madre di due figli di età inferiore a 12 anni così come già precisato (si veda stato di famiglia: **all. 7**).

DIRITTO

- 1) Violazione del CCNI dell'8.04.2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Violazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016. Erronea compilazione della graduatoria della mobilità del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017. Errato funzionamento dell'algoritmo. Violazione dell'ordine di svolgimento delle fasi A-B-C-D della mobilità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.**



La procedura di mobilità per il personale docente, anno scolastico 2016/2017, si compone di quattro fasi (A-B-C-D), così come disposto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 presso il MIUR in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 776 del 5 ottobre 2015 ed rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola e dall'O.M. n. 241/2016.

Ai sensi dell'art. 6 di tale CCNI, la FASE A disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero) nonché a coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. Tale fase è peraltro riservata ai docenti assunti nel piano straordinario di assunzione nelle fasi A e Zero (cd. Buona Scuola).

La FASE B, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale e provinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 nonché a quelli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni solo se provenienti dalle Graduatorie di Merito (G.M.).

La FASE C, nella quale ha partecipato la ricorrente, al contrario, è riservata ai docenti assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale della cd. Buona scuola provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento ed è inerente la mobilità su base nazionale.

L'ultima fase, cioè la FASE D, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti nelle fasi Zero ed A nonché fasi B e C dello stesso piano straordinario di assunzioni e provenienti dalle Graduatorie di merito.

In virtù delle suddette regole concorsuali, quindi, ai partecipanti alla fase D spettano esclusivamente i posti residuati all'esito dell'espletamento della fasi precedenti, B e C.

La ricorrente ha partecipato alla fase C del suddetto piano di mobilità, in quanto assunta nella fase C della cd. Buona Scuola e proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Catania, ed ha inserito tra le prime preferenze cinque ambiti territoriali della Sicilia (prov. Catania) e successivamente tutte le altre province siciliane; nonostante ciò, è stata "scavalcata" da colleghi che sono rientrati in una fase successiva del predetto piano di mobilità, fase D.

In altri termini, in violazione delle regole concorsuali, nonostante all'esito della fase B residuassero dei posti in alcuni ambiti della Regione Sicilia, e gli stessi fossero stati indicati tra le prime preferenze dalla ricorrente, il MIUR ha attribuito tali posti a docenti rientrati nell'ultima e successiva fase D, in palese violazione di quanto prescritto dal CCNI integrato su richiamato e dell'O.M. dell'8 aprile 2016.



Ciò si evince dall'analisi degli elenchi della procedura di mobilità pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali, le cui diciture vanno "lette" alla luce delle regole dettate dal CCNI richiamato:

- le diciture "*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015*" ed "*assegnazione provinciale*" si riferiscono ai docenti rientrati nella fase B (suddivisa in ulteriori sottofasi) della procedura di mobilità;
- la dicitura "*assegnazione ambito nazionale*" si riferisce ai docenti partecipanti alla fase C;
- con l'espressione "*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16*" si fa riferimento ai docenti rientrati nella fase D.

Dagli elenchi provinciali della seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI, scuola primaria, di interesse della ricorrente (relativi agli ambiti dalla stessa "preferiti"), emerge chiaramente l'attribuzione di sedi di servizio presenti in ambiti siciliani a docenti rientrati nella fase D della predetta procedura di mobilità.

Tali docenti che sono stati "preferiti" alla sig.ra Trigilio nell'assegnazione delle sedi siciliane, provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) e non dalle GAE, sono stati assunti entro il 2015/2016, e pertanto sono rientrati nella fase D, inerente i trasferimenti interprovinciali.

È, dunque, evidente che l'algoritmo non ha funzionato in riferimento alla fase C, in quanto il MIUR negli ambiti territoriali siciliani su richiamati è passato direttamente dalla fase B all'assegnazione "sussidiaria" delle sedi in favore dei docenti della fase D, saltando la fase C.

La graduatoria, dunque, è palesemente illegittima perché tale possibilità è esclusa dalla *lex specialis* della procedura di mobilità.

Nello specifico, risulta violato l'art. 6 del CCNI, invero, i docenti che rientrano nella fase D, ovvero i docenti "*assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicati nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*".

I docenti che rientrano nella fase D, dunque, possono proporre l'istanza di mobilità interprovinciale esclusivamente nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito territoriale dopo la conclusione delle operazioni previste nelle Fasi precedenti.

Pertanto, se l'algoritmo avesse funzionato, sarebbe stata impossibile l'assegnazione degli ambiti territoriali siciliani a docenti rientranti nella fase D, spettando tali posti residuati dalla fase B ai



docenti che hanno partecipato alla fase successiva, cioè la fase C e non certamente a chi è rientrato nell'ultima fase della predetta procedura.

Nel caso in esame, al contrario, docenti rientrati nella fase D hanno ottenuto la mobilità verso uno degli ambiti territoriali della Sicilia nonostante vi fossero docenti rientrati nella precedente fase C, tra i quali la ricorrente, che avevano inserito tra le prime preferenze uno di tali ambiti.

Come su precisato la docente nella domanda di mobilità in esame ha indicato nella sezione dedicata alle preferenze quale prima provincia Catania (ambiti territoriali Sicilia 0007, 0006, 0008, 0009, 0010) e successivamente le altre province siciliane nel seguente ordine: Ragusa, Messina, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Palermo e Trapani (in tal caso la medesima ha indicato direttamente l'ambito provinciale e non territoriale, comprendendo in ciascun ambito provinciale tutti gli ambiti territoriali ivi presenti). La sig.ra Trigilio ha, dunque, indicato la provincia di Treviso, alla quale è stata assegnata, solo dopo aver indicato gli ambiti presenti in tutte le province della Regione Sicilia.

La ricorrente in possesso di un punteggio pari a diciotto punti (18) ed ha partecipato alla predetta procedura nella fase C, in quanto docente assunta nella fase C del piano straordinario di assunzione della legge 107/2015 e proveniente da GAE, concorrendo per il posto comune.

Dall'analisi delle graduatorie di mobilità pubblicate nei vari siti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Regione Sicilia emerge con evidenza che alcuni docenti rientrati nella fase D hanno ottenuto la mobilità presso uno degli ambiti territoriali siciliani.

Ad esempio, la docente Baglieri Chiara, rientrata nella fase D della procedura di mobilità in esame, concorrendo per il posto comune, è stata assegnata all'ambito territoriale di **Siracusa** (Ambito 0026), provincia indicata quale ottava preferenza dalla ricorrente; la docente Puglisi Sabrina anch'essa rientrata nella fase D, è stata assegnata all'Ambito territoriale di **Enna** (Ambito 0011), provincia indicata quale nona preferenza dalla ricorrente (quanto affermato risulta comprovato dai bollettini dei trasferimenti delle province in esame che si allegano al presente ricorso: **All.ti 8, 9 e 10**).

Occorre, a tal proposito, sottolineare che pur essendo la docente Baglieri – a titolo meramente esemplificativo - titolare di una precedenza ai sensi del CCNI in esame, come si evince dall'elenco dei trasferimenti di riferimento, tale precedenza opera solo rispetto ai docenti che partecipano alla medesima fase della procedura di mobilità, ovvero fase D; non anche nei confronti di colleghi rientrati nella fase precedente, fase C.

Per quanto esposto, è evidente che il cd. algoritmo “non ha funzionato” e che da ciò è scaturito un ingente danno per la ricorrente, essendo stata la medesima ingiustamente privata della possibilità di ottenere l'assegnazione in uno degli ambiti siciliani nonostante abbia partecipato alla suddetta procedura nella fase precedente rispetto a quella dei colleghi su richiamati.



Il MIUR ha dunque palesemente violato il principio di ordine delle fasi della procedura di mobilità per cui è causa, corollario enunciato dall'art. 6 CCNI su esposto, nonché i principi e criteri imposti dalla tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241/2016, dall'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994 ed infine dall'art. 1, co. 108, legge 107/2015.

Va, inoltre, sottolineato che **il MIUR ha ommesso di predisporre elenchi diversi per ciascuna fase di tale procedura di mobilità, redigendo al contrario un unico elenco per le fasi B (incluse le sottofasi in cui quest'ultima è suddivisa) C e D senza indicare specificatamente le varie fasi, rendendo estremamente difficoltoso per il docente una piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'algoritmo ed una migliore possibilità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi.**

I docenti, infatti, sono stati costretti a controlli incrociati tra i vari elenchi provinciali della procedura di mobilità in esame al fine di comprendere la legittimità delle assegnazioni effettuate.

La pubblica amministrazione resistente ha, pertanto, violato il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, consacrato dalla l. 241/1990 e dal d.lgs. 33/2013, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost.

2) Violazione dell'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015. Violazione del CCNI dell'8 aprile 2016. Trattamento discriminatorio nei confronti dei docenti immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona Scuola (l. 107/2015) provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

Com'è noto con la legge n. 107/2015, cd. Riforma della buona scuola, il Governo Italiano ha attivato un piano di assunzioni straordinario al quale hanno preso parte sia i docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento di tutta Italia sia i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito.

Ai sensi dell'art. 1, comma 96, della predetta legge, tale Piano straordinario di assunzione era destinato a due categorie di docenti: i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con D.D. del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, e con D.D. n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; nonché i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della medesima normativa, inoltre *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella*



provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

È evidente che la *ratio* della disposizione era la seguente. I docenti che sono stati immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona scuola sono stati in gran parte destinatari di sedi di servizio lontane dal luogo dove, fino a quel momento, avevano prestato servizio alle dipendenze del MIUR come precari ed – circostanza tutt'altro che marginale – avevano costruito la propria famiglia. Conseguentemente, in sede di mobilità “straordinaria”, il legislatore voleva mettere “una pezza” alle eventuali distorsioni della fase assunzionali consentendo, mediante il meccanismo della mobilità, di ottenere un riavvicinamento dei docenti provenienti da GAE assunti nella fase C di tale piano straordinario.

Ciò si traduce, sul piano della *lex specialis* della mobilità, nell'esigenza di assicurare una “prelazione/preferenza” ai docenti rientranti in tale categoria rispetto ai colleghi assunti nella fase C ma provenienti dalle Graduatorie di merito. Questi ultimi hanno, infatti, già goduto di un meccanismo “più favorevole” ai fini dell'assunzione in servizio nell'estate del 2015, essendo “preferiti” rispetto ai soggetti provenienti da GAE, in quanto titolari di un diritto di preferenza nelle scelta delle sedi rispetto a questi ultimi.

Orbene, in tale contesto normativo, gli esiti della mobilità risultano totalmente contrastanti con la legge fondamentale del sistema di reclutamento, legge n. 107/2015, nonché con i successivi decreti attuativi e con il CCNI mobilità su richiamato.

Non è ammissibile, infatti, che soggetti provenienti dalle graduatorie di merito (concorso) ricevano, in sede di mobilità straordinaria 2016, un trattamento di favore nei confronti dei soggetti provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento; ciò in quanto il Legislatore ha voluto garantire, a mezzo della suddetta procedura di mobilità, ed offrire a quest'ultimi la possibilità di “ritornare” presso la loro originaria sede di servizio nonché dalla propria famiglia.



La procedura è illegittima e, pertanto, va disapplicato l'elenco della stessa procedura nella parte in cui assegna alla ricorrente l'ambito territoriale Veneto 0012 e va riconosciuto il diritto della sig.ra Trigilio ad essere assegnata in uno degli ambiti territoriali siciliani indicati in domanda.

3) Richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla ricorrente a causa della condotta illegittimità della P.A. resistente.

A causa dell'illegittima assegnazione della sede di servizio operata dall'amministrazione resistente, la sig.ra Trigilio ha subito sia un danno sia patrimoniale che non patrimoniale.

La docente, infatti, nei mesi successivi alla conclusione della procedura di mobilità ha sostenuto delle spese che vanno integralmente ristrate essendo conseguenza diretta e immediata della condotta dell'amministrazione.

Vanno, dunque, ristrate sia le spese di locazione dell'alloggio, pari a circa € 137,00 mensili sia le spese di mantenimento e di trasporto, quest'ultime si quantificano nella somma di € 1.868,15 (si vedano i biglietti aerei **all. 11**) che la signora ha sostenuto per potersi ricongiungere anche solo per qualche giorno con la propria famiglia.

Tali spese continue abbattano sensibilmente il potere di acquisto dello stipendio mensile della sig.ra Trigilio, pari a circa € 1.380,00 netti.

L'amministrazione, dunque, in accoglimento del presente ricorso, dovrà essere condannata a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente come provati in atti.

Si produce, all'uopo, contratto di locazione (**all. 12**), il cui canone mensile corrisponde € 550,00 circa mensili, che la ricorrente divide con le proprie coinquiline versando quale propria quota mensile la somma di € 137,00 circa (per un totale annuale di € 1.600,00 circa).

A tali somma occorre aggiungere sia le spese vive delle utenze (**all. 13**) sia le spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana nonché le ulteriori spese di trasporto sopportate dalla docente per ricongiungersi periodicamente con i propri figli per la cui quantificazione ci si rimette all'odierno giudicante.

Deve essere inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla lavoratrice che si sostanzia nella condizione di costante ansia e stress che ha caratterizzato ed ancora oggi caratterizza la vita della ricorrente costretta a vivere a vari km di distanza dalla propria famiglia, per la cui quantificazione ci si rimette all'odierno giudicante secondo i principi di equità.

È evidente che a causa della condotta dell'amministrazione la sig.ra Trigilio ha totalmente sconvolto le abitudini di vita nonché programmi proprie e dei suoi bambini.

Va, a tal proposito, sottolineato che quest'ultima è separata sin dal dicembre 2013, pertanto, l'allontanamento dalla propria casa familiare ha ulteriormente sconvolto le abitudini di vita dei propri figli.



Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale deve rilevarsi che questa, per pacifica giurisprudenza di legittimità, deve avvenire in via equitativa attraverso una valutazione *“da condursi con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, dovendosi considerare in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione e facendo ricorso a criteri idonei a consentire la personalizzazione del ristoro, al fine di pervenire a una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata”* (Cass. civ. sent. n. 1361/2014).

La liquidazione del danno non patrimoniale arrecata alla lavoratrice non può che fondarsi su una valutazione di carattere equitativo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Per tali ragioni, le amministrazioni resistenti dovranno essere solidalmente condannate per il danno professionale, esistenziale e morale subito dalla lavoratrice.

Per quanto esposto, risultano violati i diritti della ricorrente atteso che l'elenco della mobilità è stata erroneamente compilato e conseguentemente è stato negato alla sig.ra Trigilio il suo diritto ad essere assegnata ad uno degli ambiti provinciali della Sicilia indicati in domanda nell'elenco delle preferenze come ambiti prioritari.

Il cd. algoritmo delle procedure di mobilità, evidentemente, non ha funzionato; va, difatti, ribadito che docenti che hanno partecipato alla mobilità nella fase D non avrebbero potuto essere assegnati ad ambiti territoriali nei quali docenti come la sig.ra Trigilio non hanno trovato “spazio” per esservi inseriti, nonostante siano rientrati nella precedente fase C.

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei superiori motivi di ricorso previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della compilazione degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/2017, Scuola Primaria, pubblicati dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e del Veneto nonché l'illegittimità dell'assegnazione alla sig.ra Trigilio dell'ambito VENETO 0012; e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegnazione immediata all'ambito Sicilia 0007, od altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità; conseguentemente, ordinare all'amministrazione di provvedere a tale assegnazione; conseguentemente, condannare l'amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per un importo complessivo di € 3.512,15 oltre le spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana e le ulteriori spese di trasporto per la cui quantificazione ci si rimette all'ordine giudicante; o, comunque, in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia; nonché al



risarcimento del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. dell'odierno giudice; con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dei predetti procuratori che si dichiarano antistatari.

Con riserva di articolare mezzi istruttori contrari alla luce delle difese di parte resistente.

Si producono i seguenti documenti:

1. accettazione proposta di assunzione fase C della Buona scuola;
2. perfezionamento proposta di assunzione;
3. contratto a tempo indeterminato;
4. domanda di mobilità 2016;
5. assegnazione sede di mobilità;
6. Domanda assegnazione provvisoria;
7. Stato di famiglia;
8. elenco di mobilità ambito Territoriale Catania;
9. elenco di mobilità ambito Territoriale Enna;
10. elenco di mobilità ambito Territoriale Siracusa.
11. Biglietti aerei;
12. Contratto di locazione;
13. Contratto fornitura acqua;
14. Proposta incarico triennale;
15. Busta paga;
16. Autocertificazione reddituale.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, ed è esente dal versamento del contributo unificato come da autocertificazione reddituale.

Paternò, li 05.12.2016

Avv. Chiara Patanè
Avv. Elisa Di Mattea



Istanza ex art. 151 c.p.c.

Premesso

che la presente controversia presenta un elevato numero di soggetti potenzialmente controinteressati derivante dalla particolarità della procedura di mobilità in esame nella quale ogni docente ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali nazionali;

rilevato

- che la notifica tradizionale a tutti i soggetti suindicati è impossibile, in ragione del numero dei soggetti, per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e per i tempi ed i costi per provvedervi;
- che ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;
- che la modalità originaria di notifica su G.U. è oltremodo onerosa nonché inefficace come ritenuto sin da Cons. Stato 106/1990 perché non può *“invocarsi un onere di diligenza media del cittadino –potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale”*;
- che la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso quale forma di notifica per pubblici proclami, ai sensi e nelle forme dell'art. 151 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le altre, Tar Lazio nn. 176-177-178/2009);

ciò premesso e considerato

Voglia l'Ill.mo Tribunale autorizzare la notificazione nei confronti di *“tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell'8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente mediante la pubblicazione del testo del ricorso e decreto fissazione udienza sul sito web istituzionale dell'USR Sicilia.*

Paternò, li 05.12.2016

Avv. Chiara Patané

Avv. Elisa Di Mattea

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ELISA DI MATTEA cod. fiscale DMTLSE79S54G371C

procuratore domiciliatario di CARMELA TRIGILIO

cod. fiscale/partita iva TRGCML75L56C351H

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del ricorso introduttivo è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il Tribunale Ordinario di Treviso al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00001846/2016.

Paternò, li 03/01/2017

Firmato digitalmente da ELISA DI MATTEA

